

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2122)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1967

(V. Stampato n. 3767)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 15 marzo 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: « Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze »

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: « Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze », con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.

Con successivi decreti del Ministro di grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostituzione di tutte le formalità a cura del conservatore ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

« Per la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalità distrutte o deteriorate in conseguenza dell'alluvione del 3 novembre 1966 si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il presente decreto ».

All'articolo 3 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le formalità, invece, da eseguire sui registri non ancora completamente utilizzabili, procederà all'annotazione della domanda sul registro generale d'ordine rimandando l'esecuzione della formalità al momento in cui detti registri potranno essere utilizzabili ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni e copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 del codice civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2. Dovrà, altresì, consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari ».

È aggiunto in fine il seguente comma:

« Gli effetti giuridici delle formalità richieste decorrono dalla loro annotazione sul registro generale d'ordine ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio, il termine previsto dall'articolo 2847 del codice civile è sospeso per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ALLEGATO

Decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 4 febbraio 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative alla riapertura della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il cui funzionamento è rimasto sospeso dal 4 novembre 1966 in conseguenza delle recenti alluvioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

L'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, il cui funzionamento è sospeso dal 4 novembre 1966 per causa di forza maggiore conseguente all'evento calamitoso di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, viene riaperto al pubblico alle ore otto del settimo giorno feriale successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.

Con successivi decreti del Ministro per la grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati nei quali le formalità siano state interamente ricostituite a cura del Conservatore.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere pubblicato un completo elenco dei registri le cui formalità non sarà possibile ricostituire d'ufficio, ai sensi del precedente comma, con invito alle parti interessate ad ottemperare a quanto è disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, applicabile anche per la ricostituzione di registri ed atti danneggiati dalle alluvioni, in quanto è compatibile con il presente decreto.

Art. 3

Il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze dalla data di riapertura indicata nel precedente articolo 1 deve eseguire iscrizioni e trascrizioni su registri di nuovo impianto.

Deve del pari eseguire le annotazioni su registri che, secondo gli elenchi di cui all'articolo 2, risulteranno utilizzabili.

Per le annotazioni, invece, relative a formalità da eseguire su registri non ancora utilizzabili, procederà alla iscrizione sul registro generale d'ordine rimandando l'esecuzione della formalità che

verrà annotata entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2.

Della inserzione sul registro generale d'ordine e del rinvio dell'esecuzione delle formalità il Conservatore farà menzione sulla nota che restituirà alla parte.

Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni, copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 Codice civile, limitatamente ai registri utilizzabili di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2, compresa, per le ispezioni, la visura delle tavole alfabetiche.

Art. 4

Dalla data della iscrizione sul registro generale d'ordine di cui all'articolo precedente il termine previsto dall'articolo 2847 Codice civile è interrotto.

Lo stesso termine resta sospeso per un anno dalla data del presente decreto per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio.

Art. 5

In tutti i casi in cui, per causa di forza maggiore riferibile all'evento calamitoso di cui all'articolo 1, il Conservatore dei registri immobiliari non possa provvedere agli adempimenti richiestigli, deve rilasciare, su istanza della parte interessata, un'attestazione, in carta semplice, contenente il motivo del rifiuto.

In caso di contestazione la parte, entro cinque giorni dal rifiuto, deve fare accertare lo stato dei registri da un notaio che redigerà processo verbale in carta non bollata.

Art. 6

La rilegatura dei registri della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze danneggiati dalla alluvione è curata dal Provveditorato generale dello Stato e grava sui fondi del capitolo 2042 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1967.

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

ALLEGATO AL DECRETO-LEGGE

ELENCO DEI REGISTRI ED ATTI NON DANNEGGIATI
DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1966

(articolo 2 del decreto-legge)

- 1) Registri generali d'ordine: dal n. 1 al n. 1546 con esclusione dei numeri 1245 - 1282 - 1323 - 1371 - 1467;
- 2) Rubriche alfabetiche: tutte in ordine.
- 3) Tavole alfabetiche: dal n. 1 al n. 3807, con esclusione dei numeri 15 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 55 - 56 - 57 - 92 - 93 - 99 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 211 - 223 - 224 - 229 - 320 - 327 - 330 - 331 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - dal n. 482 al n. 685 - dal n. 707 al n. 710 - dal n. 865 al n. 873 - dal n. 885 al n. 888 - 968 - 969 - 970 - dal n. 972 al n. 978 - dal n. 1036 al n. 1049;
- 4) Repertorio delle trascrizioni: dal n. 1 al n. 1686 con esclusione dei numeri 1241 - 1345 - 1416 - 1483 - 1510 - 1550 - 1640;
- 5) Repertorio dei debitori: dal n. 1 al n. 526 con esclusione dei numeri 236 - 246 - 384;
- 6) Repertorio dei creditori: dal n. 1 al 100 e dal n. 169 al n. 230;
- 7) Repertorio delle iscrizioni: dal n. 1 al n. 1483, con esclusione dei numeri 1 - 2 - 744 - 1038 - 1086 - 1155 - 1281 - 1282 - 1317 - 1320 - 1371 - 1468;
- 8) Registri particolari trascrizioni: dal n. 1 al n. 757 con esclusione del n. 198; dal n. 1621 al n. 2117 con esclusione dei numeri 1642 - 1773 - 1778 - 1798 - 1911 - 1928 - 1933 - 1984 - 2021 - dal n. 2290 al n. 3599 con esclusione dei numeri 2302 - 2305 - 2317 - 2319 - 2329 - 2331 - 2354 - 2358 - 2374 - 2390 - 2392 - 2512 - 2516 - 2554 - 2582 - 2632 - 2669 - 2695 - 2712 - 2717 - 2774 - 2803 - 2867 - 2878 - 2967 - 3372 - 3572;
- 9) Filze atti trascrizioni: dal n. 1 al n. 2953 dell'1 gennaio 1955; dal n. 3339 del 27 giugno 1958 al n. 3679 del 25 maggio 1961; dal n. 3998 del 29 agosto 1963 al n. 4068 del 13 febbraio 1964; dal n. 4116 dell'1 giugno 1964 al n. 4569 del 3 maggio 1966;
- 10) Filze note trascrizione: dal n. 1 al n. 945 del 17 aprile 1926; dal n. 1158 del 27 aprile 1930 al n. 1472 del 20 agosto 1938; dal n. 1620 del 5 novembre 1942 al n. 1767 del 28 giugno 1947; dal n. 1881 del 4 settembre 1949 al n. 3589 del 30 agosto 1961;
- 11) Filze note e titoli delle iscrizioni: dal n. 1 al n. 1239 del 12 settembre 1952; dal n. 1273 del 18 settembre 1954 al n. 1387 del 19 luglio 1958; dal n. 1470 del 30 novembre 1960 al n. 1724 del 22 giugno 1966;
- 12) Filze annotamenti: dal n. 1 al n. 802 del 7 dicembre 1948; dal n. 903 dell'1 maggio 1959 al n. 942 del 30 settembre 1962; dal n. 959 dell'1 febbraio 1964 al n. 986 del 30 aprile 1966;
- 13) Filze privilegi agrari: dal n. 1 al n. 45 del 3 maggio 1962;
- 14) Filze privilegi speciali: dal n. 1 al n. 26 dell'1 luglio 1963.